

REGOLAMENTO (CE) N. 2010/1999 DELLA COMMISSIONE**del 20 settembre 1999****che indice una gara avente ad oggetto la restituzione all'esportazione o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso alcuni paesi ACP**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 4,

- (1) considerando che per l'approvvigionamento del mercato dei paesi ACP, partner privilegiati della Comunità, per la campagna 1999/2000 sono necessari quantitativi ingenti di frumento tenero; che l'approvvigionamento di questi mercati viene effettuato abitualmente sulla base di contratti regolari intesi a garantire ai paesi ACP prezzi stabili per un certo periodo; che è pertanto opportuno indire una gara specifica intesa a garantire agli utilizzatori di alcuni paesi ACP l'accesso al frumento tenero, visto l'attuale contesto dei mercati, a condizioni adeguate alla situazione di concorrenza esistente sul mercato mondiale;
- (2) considerando che le modalità d'applicazione della procedura di gara sono state definite, per la fissazione della restituzione o la tassa all'esportazione, dal regolamento (CE) n. 1501/95; che fra tali impegni vi è l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione; che l'osservanza di questo obbligo può essere garantita dalla cauzione di gara di 12 EUR/t da costituire all'atto della presentazione dell'offerta;
- (3) considerando che, per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, è d'uopo stabilire un quantitativo minimo, nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte depositate presso i servizi competenti;
- (4) considerando che è opportuno prevedere un sistema di cauzione che assicuri il rispetto degli obiettivi desiderati, evitando nel contempo oneri eccessivi per gli operatori;
- (5) considerando che occorre prevedere che, oltre alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1127/1999 ⁽⁶⁾, lo svincolo della

cauzione relativa al titolo di importazione sia subordinata alla prova di immissione in consumo nel paese o nei paesi ACP indicati dal presente regolamento;

- (6) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta per il frumento tenero una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1501/95.
2. Il frumento tenero deve essere esportato a destinazione di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I.
3. La gara è aperta fino al 25 maggio 2000. Sino a tale data si procede a gare settimanali, per le quali i quantitativi e i termini di presentazione delle offerte sono specificate nel bando di gara.

Articolo 2

Un'offerta è valida solo se si riferisce ad almeno 1 000 t destinate ai paesi ACP di cui all'allegato I.

Articolo 3

La cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1501/95 ammonta a 12 EUR/t.

Articolo 4

1. Le offerte sono ammissibili solo se:
 - l'offerente presenta la prova scritta, rilasciata da un organismo ufficiale di un paese ACP di destinazione o da una società che abbia la propria sede in questo paese, che egli ha concluso, per il quantitativo di cui trattasi, un contratto commerciale di fornitura di frumento tenero per esportazione, a destinazione di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I. Tale contratto può vertere soltanto su forniture di quantitativi forniti tradizionalmente, da effettuare durante la campagna 1999/2000. Le prove devono essere presentate ai servizi competenti almeno due giorni lavorativi prima della data della gara parziale per la quale saranno presentate le offerte;
 - sono corredate da una domanda di titolo di esportazione per la destinazione in questione.

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.⁽³⁾ GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 331 del 2.12.1988, pag. 1.⁽⁶⁾ GU L 135 del 29.5.1999, pag. 48.